

COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

“REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L’OPERATIVITA’”

Articolo 1

E' costituito presso la sede municipale il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile a cui possono aderire i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza proprie della protezione civile.

Articolo 2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa e promuove in collaborazione con gli Organismi competenti corsi di preparazione per nuovi volontari.

I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo, la qualifica e l'eventuale "specializzazione".

Articolo 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/92 è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Articolo 4

Il Sindaco, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, ed avvalendosi del supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo Comunale, indicando, con apposito specifico regolamento, capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in

relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato il piano di emergenza comunale di protezione civile;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Articolo 5

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera alle dipendenze del Sindaco e dell'Ufficio di Protezione Civile a cui sono affidati i compiti di coordinamento ed organizzazione del Servizio di protezione civile all'interno della struttura comunale.

Articolo 6

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia – Servizio di Protezione Civile – o dalla Prefettura competente per il territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a istituzioni od Enti che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 7

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli Organismi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalla legge.

Articolo 8

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente articolo 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessun'occasione agli organismi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni d'intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 9

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, purchè il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia le facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della Legge 11/08/1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

- Rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, qualora le stesse siano state sostenute direttamente dal Gruppo Comunale previa autorizzazione dell'Ufficio Protezione Civile e del Coordinatore del Gruppo medesimo;
- spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'articolo 11 del D.P.R. 613/94 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- eventuali danni o perdite alle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Articolo 10

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha la propria sede operativa presso la palazzina realizzata per tali servizi in Piazza Bione e il deposito dei materiali e mezzi presso il fabbricato ubicato in Via Buozzi. Al Gruppo spetta:

- la gestione organizzativa degli edifici sulla base anche delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
- la gestione operativa del magazzino, il controllo, il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi assegnati al Gruppo, segnalando all'Ufficio di Protezione Civile la necessità di manutenzioni straordinarie;
- la cura e le procedure necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Registro dei volontari di Protezione Civile presso la Regione Lombardia per lo svolgimento dei compiti assegnati e per quelli di cui al precedente articolo 4, il Coordinatore si avvale di altri componenti del Gruppo.

Articolo 11

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 12

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 642 del 23/10/1989, esaminato senza rilievi dal C.R.C. di Lecco con atto n. 31153 del 14/12/1989.

Il regolamento è stato successivamente pubblicato a norma di legge, dal 29/11/1989 al 14/12/1989, all'Albo Pretorio del Comune, senza osservazioni.

Successivamente modificato, lo stesso è stato aggiornato, per meglio adeguarsi alle normative, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 05/06/2003.